



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Roma, 13 LUG. 2018

AL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO
STORICO DELL'ISTITUTO LUCE
DOTT. ENRICO BUFALINI
VIA TUSCOLANA 1055
00173 ROMA

f.micarelli@cinecittaluce.it

Prot. 2613
Class. 28.10.04.

OGGETTO: TRASMISSIONE

Si trasmettono, per la firma del Direttore, n. 2 originali del Protocollo d'Intesa per il restauro e la conservazione delle pellicole cinematografiche

IL SOVRINTENDENTE
Prof. Eugenio Lo Sardo

ACS

Da: Fabrizio Micarelli <f.micarelli@cinecittaluce.it>
Inviato: giovedì 26 luglio 2018 16:28
A: acs
Cc: Enrico Bufalini; Fabiola Solvi; Paolo Picarelli
Oggetto: R: Materiale filmografico
Allegati: protocollo d'intesa luce-accs.pdf

Salve,
si invia il protocollo d'intesa controfirmato.

Fabrizio MICARELLI
Archivio Storico

Responsabile conservazione



ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ srl
Piazza di Cinecittà, 11 - 00174 Roma
Tel. +39 0683799278 | Cell. +39 348 0185435
F. +39 067221883
www.cinecittaluce.it

Luca - Micarelli

Da: acs [mailto:acs@beniculturali.it]
Inviato: lunedì 23 luglio 2018 14:29
A: f.micarelli@cinecittaluce.it
Oggetto: Materiale filmografico

Si invia lettera in allegato.

La Segreteria del Sovrintendente





ISTLUCE 0001951 26-07-2018

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

TRA

L'Archivio Centrale di Stato

E

L'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.

L'Archivio Centrale di Stato, di seguito ACS, con sede legale in Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma, nella persona del Sovrintendente, Prof. Eugenio Lo Sardo e l'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., di seguito Istituto Luce, nella persona del Direttore dell'Archivio Storico dell'Istituto Luce, Dott. Enrico Bufalini,

PREMESSO

- che l'Archivio Centrale dello Stato è un Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008;
- che l'ACS conserva pellicole cinematografiche pervenute a vario titolo da Enti pubblici e privati per le quali possiede tutti i diritti previsti dalla normativa vigente;
- che il materiale è costituito principalmente da pellicole cinematografiche di argomenti vari, 35 mm in nitrato di cellulosa, altamente infiammabile, in precario stato di conservazione che necessitano di interventi urgenti;
- che le parti concordano nel ritenere prioritario individuare di comune accordo una soluzione che assicuri condizioni idonee e a norma alla conservazione dei beni in questione;
- che il materiale richiede interventi di restauro necessari alla conservazione e integrità ai quali l'ACS non può provvedere con mezzi propri;

PRESO ATTO

- che l'Istituto Luce, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge n. 111 del 2011, ha come Socio Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- che l'Istituto Luce è, a tutti gli effetti, una società assoggettata alla disciplina del Diritto Pubblico e, pertanto, totalmente controllata e finanziata dallo Stato, ed opera per la realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- che l'Istituto Luce ha manifestato la disponibilità a custodire i beni di cui sopra, senza oneri e spese per la controparte, ed ha individuato nell'ambito dei propri locali la collocazione idonea ad ospitare il materiale di proprietà dell'ACS;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il materiale filmografico dell'ACS sarà consegnato all'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. a titolo di deposito permanente gratuito, previa redazione di un apposito verbale di consegna controfirmato dalle Parti e registrato al protocollo dell'ACS.



Ministero delle Politiche delle Attività Culturali del Turismo

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

2. Qualora venga donato o versato all'ACS altro materiale filmografico si procederà come al punto 1.
3. L'ACS si impegna a favorire tutte le attività necessarie al trasferimento del materiale.
4. L'Istituto Luce a sua volta:
 - a) assicura il prelievo, il trasporto e la ricollocazione del materiale filmografico, a propria cura, onere e spesa;
 - b) assicura la custodia e la conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia del materiale cinematografico oggetto del presente Protocollo, a propria cura, onere e spesa;
 - c) effettua la verifica dello stato di conservazione e segnalazione di eventuali danni, che verranno comunque sottoposti ai previsti interventi del Laboratorio Tecnologico per la conservazione ed il restauro nei casi più urgenti, a propria cura, onere e spesa;
 - d) fornirà, a propria cura, onere e spesa, la conversione numerica da analogico a digitale, in altissima qualità, secondo gli standard della SMPTE (Society of Motion Picture e Television Engineers) che sarà, a tutti gli effetti, la copia digitale conforme agli originali e andrà a costituire una moderna forma di conservazione filmica; essa affiancherà la pellicola di provenienza e potrà essere utilizzata in sostituzione della stessa per tutte le applicazioni future;
 - e) assicura di non servirsi della cosa depositata, né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante;
 - f) riconosce che il presente Protocollo lascia impregiudicata la titolarità finale dei beni dell'ACS;
 - g) renderà consultabili e visibili i materiali in oggetto mediante la propria piattaforma telematica sul Web in bassa risoluzione e altrettanto potrà fare l'ACS, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni;
 - h) avrà facoltà di noleggiare (e ACS espressamente concede all'Archivio Storico dell'Istituto Luce tale facoltà), previa comunicazione scritta all'ACS, porzioni dei filmati in oggetto nella sola forma digitale, ove questo venisse richiesto da terzi, e di poterne incassare il ricavato che sarà ripartito in egual misura, 50% all'Istituto Luce Cinecittà, 50% all'ACS.
5. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei propri obiettivi;
6. Le parti contraenti si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione derivante dal presente Protocollo, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive parti di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione di quanto previsto dall'Accordo e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze, di cui siano anche venuti eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.
7. Il presente Protocollo avrà validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.
8. E' facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente, in qualunque momento e per qualunque causa dal presente Accordo dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. o PEC all'altra Parte e con un preavviso di almeno tre mesi.



Ministero dei Beni delle Attività Culturali del Turismo

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

In tale evenienza, la Parte destinataria della comunicazione prenderà atto del recesso con comunicazione scritta all'altra Parte, fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti in esecuzione del presente Protocollo e senza pregiudizio per le obbligazioni reciprocamente assunte sino alla data di effetto del recesso operato.

La cessazione anticipata del presente Protocollo, ovvero la sua cessazione per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti contraenti, salvo eventuali responsabilità delle Parti.

9. Lo scioglimento del presente Protocollo per recesso esercitato da una delle due Parti contraenti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti;
10. L'ACS prende atto e dichiara di conoscere e di attenersi rigorosamente ai principi etici di onestà, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico di Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni (Modello Organizzativo 231).
11. Il presente accordo sarà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute nonché nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, consultabile sul sito dell'Archivio alla voce Trasparenza (www.acs.beniculturali.it).
12. Le parti si impegnano reciprocamente a risolvere eventuali controversie in via amichevole; in ogni caso, qualora le stesse non dovessero raggiungere un accordo in tal senso, per ogni eventuale controversia che dovesse derivare dall'applicazione o interpretazione del presente Protocollo le parti convengono nel ritenere competente il Foro di Roma.

Il presente Accordo è redatto in due originali, entrambi sottoscritti dalle parti contraenti.

Roma,

L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
IL SOVRINTENDENTE
Prof. Eugenio Lo Sardo

ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL
IL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO STORICO
Prof. Enrico Bufalini